

# 21 2021

fd  
Riviste



*Berlin, Brandenburger Tor, il futuro alle porte!*

*Massimo*

Rivista trimestrale  
Anno II • N. 1 / gennaio 2021

In copertina fotografia di Massimo Golfieri  
Berlin, Brandenburger Tor 1989

nowave

reverse  
RECRUITING OUT OF THE BOX

**Rivista registrata:** Tribunale di Bologna 09.11.2020, n. 8549  
**ISSN:** 2724-3753

© Copyright 2021 Filodiritto  
[filodiritto.com](http://filodiritto.com)

inFOROmatica S.r.l., Via Castiglione, 81, 40124 Bologna  
[inforomatica.it](http://inforomatica.it)

tel. 051 9843125 - fax 051 9843529 - [commerciale@filodiritto.com](mailto:commerciale@filodiritto.com)

Progetto fotografico di © Massimo Golfieri - *Berlin, Brandenburger Tor 1989*

*La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i film, i microfilm, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i paesi. Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15 % di ciascun volume dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633. Le fotocopie utilizzate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale, o comunque per esigenze diverse da quella personale, potranno essere effettuate solo a seguito di espressa autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazione per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana, 108 - 20122 Milano. e-mail: [autorizzazioni@clearedi.org](mailto:autorizzazioni@clearedi.org), sito web: [www.clearedi.org](http://www.clearedi.org)*

# LA PAROLA AL GIUDICE: PRASSI E INDIRIZZI INTERPRETATIVI

Questo è lo spazio dedicato da Sistema 231 alle decisioni e alle prassi operative degli uffici giudiziari e alle riflessioni che a esse seguono.

## La rilevanza della “sistematicità” delle violazioni della normativa antinfortunistica in relazione ai criteri dell’«interesse o vantaggio» dell’ente ex articolo 5 Decreto Legislativo 231/2001\*

*The relevance of the “systematic” nature of the violations of accident prevention regulations in relation to the criteria of the «interest or advantage» of the entity under the Article 5 of Legislative Decree no. 231/2001*

di [Antonio Rosato](#)

### ABSTRACT

Lo scopo del presente contributo è illustrare gli enunciati di un recente arresto di legittimità (Cass. Pen., Sez. IV del 26.10.2020, n. 29584) riguardo al rapporto tra l’«interesse» dell’ente e la “sistematicità” delle violazioni della normativa antinfortunistica, valutando se tali principi siano parimenti compatibili con l’alternativo criterio del «vantaggio».

*The purpose of the paper is to illustrate the statements of a recent ruling (Criminal Court of Cassation, Section IV of 26.10.2020, no. 29584) concerning the relationship between the «interest» of the entity and the “systematic” nature of the violations of accident prevention regulations, assessing whether such principles are compatible with the alternative criterion of «advantage».*

\* Il contributo è stato sottoposto a referaggio con valutazione favorevole.

#### Sommario

1. I principi espressi dalla Cassazione con la sentenza n. 29584/2020, Sez. IV, del 26/10/2020
2. Le vicende fattuali ed i motivi di ricorso
3. L’iter argomentativo
  - 3.1 La “sistematicità” delle violazioni delle norme antinfortunistiche
4. Riflessioni finali

#### Summary

1. The principles expressed by the Court of Cassation in judgment no. 29584/2020, Sec. IV, of 26/10/2020
2. Factual circumstances and the grounds of appeal
3. The Court’s reasoning
  - 3.1 The “systematic” nature of violations of accident prevention rules
4. Final considerations

### 1. I principi espressi dalla Cassazione con la sentenza n. 29584/2020, Sez. IV, del 26/10/2020

Con la sentenza in epigrafe i Giudici di legittimità tornano a pronunciarsi sui criteri di imputazione oggettiva dell’«interesse o vantaggio» dell’ente in riferimento ai reati colposi commessi in violazione delle norme antinfortunistiche ex articolo 25-septies

Decreto Legislativo 231/2001 (di seguito, per brevità, “il Decreto”).

In particolare, secondo gli Ermellini, sussiste l’«**interesse**» dell’ente anche in relazione ad una trasgressione estemporanea delle norme prevenzionali, **essendo irrilevante la natura sistematica delle violazioni**, purché altre evidenze fattuali

attestino un nesso teleologico tra il contegno dell'agente e l'interesse dell'ente.

## 2. Le vicende fattuali ed i motivi di ricorso

Il *decisum* in commento trae origine dalle lesioni riportate da due lavoratori che, saliti sul tetto di un capannone industriale, precipitavano rovinosamente al suolo a causa del cedimento di uno dei relativi pannelli; invero, dalle risultanze processuali dei precedenti giudizi di merito era emerso che, in difformità al progetto all'uopo predisposto, **erano stati rimossi due pannelli dal tetto al fine ridurre sensibilmente la durata dei lavori**<sup>1</sup>.

La società ricorrente, ritenuta responsabile dalla Corte d'appello di Messina ai sensi dell'articolo 25-*septies*, terzo alinea, del Decreto, deduceva la violazione di legge assumendo il difetto dei criteri di imputazione oggettiva: *in primis*, **doveva escludersi la sussistenza dell'«interesse» dell'ente poiché la condotta del reo era frutto di una sua iniziativa estemporanea**; in secondo luogo, la difesa sosteneva che il giudice Messinese avesse **travisato la giurisprudenza di legittimità, la quale, pur annoverando tra i fattori idonei ad integrare un interesse o un vantaggio dell'ente il risparmio di tempo, richiede tuttavia che quest'ultimo sia espressione di un indirizzo di impresa «volto a perseguire economie e vantaggi impropri, in termini di risparmio sui costi del ciclo produttivo e a scapito della sicurezza»**.

<sup>1</sup> Inoltre, dal fascicolo istruttorio era emerso come non fossero stati svolti corsi sulla sicurezza e che i lavoratori non fossero stati muniti di imbracature di ancoraggio o di cinture di sicurezza.

<sup>2</sup> In favore della natura penale, Cass. Pen., Sez. II, n. 3615/2005, *Jolly Mediterraneo s.r.l.* e Cass. Sez. Un. n. 26654/2008, *Fisia Italimpianti in CED*, r.v. n. 239922; l'opposta tesi della responsabilità amministrativa è avallata da Cass. Sez. Un., n. 10561/2014, *Gubert*; SILVESTRI P., *La responsabilità da reato degli enti*, in *Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna della giurisprudenza di*

## 3. L'iter argomentativo

La Corte, ancor prima di focalizzarsi sul vero *punctum dolens* del ricorso, coglie l'occasione per ribadire alcuni consolidati approdi giurisprudenziali che hanno a lungo impegnato dottrina e giurisprudenza.

Anzitutto, prendendo le mosse dall'autorevole sentenza a Sezioni Unite n. 38343/2014 (*Espenhahn*), ribadisce che la responsabilità da reato degli enti, coniugando tratti della responsabilità penale ed amministrativa, costituisce un "*tertium genus*" compatibile con i principi di rango costituzionale di responsabilità per fatto proprio e colpevolezza ex articolo 27 Costituzione. Invero, prima di tale arresto le stesse Sezioni Unite si erano espresse in modo ondivago aderendo inizialmente alla matrice penalistica di tale responsabilità per poi avallare l'opposta tesi della natura amministrativa<sup>2</sup>.

Sul solco poi di precedenti pronunce, la Corte ha confermato la piena compatibilità del Decreto con i delitti colposi richiamando l'argomento apagogico dell'*interpretatio abrogans* dell'articolo 25-*septies* del Decreto: **«per non svuotare di contenuto la previsione normativa che ha inserito nel novero di quelli che fondano una responsabilità dell'ente anche i reati colposi [...], i criteri di imputazione oggettiva vanno riferiti alla condotta del soggetto agente e non all'evento, essendo possibile che l'agente violi consapevolmente la cautela, o addirittura preveda l'evento che ne può derivare, pur senza volerlo, per rispondere a istanze funzionali a strategie dell'ente»**<sup>3</sup>.

*legittimità. Gli orientamenti delle sezioni penali*, Roma, 2014, p. 26.

<sup>3</sup> DI GERONIMO P., *Il criterio di imputazione oggettiva del reato colposo all'ente: prime applicazioni giurisprudenziali e valorizzazione della teoria organica*, in *Resp. amm. soc. ent.*, 2010, 3, 165; **«una scelta efficientista e pragmatica»** secondo AMARELLI G., *I criteri oggettivi di ascrizione del reato all'ente collettivo ed i reati in materia di sicurezza sul lavoro. Dalla teorica incompatibilità alla forzata convivenza*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 24 ss.; CASELLATO M., *Sul criterio oggettivo dell'interesse o vantaggio ai fini dell'imputazione dell'illecito colposo alla persona*

Ciò posto, la Corte sottolinea che i criteri d'imputazione oggettiva della responsabilità dell'ente sono elementi **alternativi e concorrenti** tra loro, aderendo dunque alla tesi dualistica<sup>4</sup>, in quanto l'interesse esprime una «*valutazione teleologica del reato, apprezzabile ex ante, cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo*», mentre il vantaggio «*ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile ex post, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito*»<sup>5</sup>.

Ad ogni modo, tali criteri sono stati individuati dalla casistica giurisprudenziale nel risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dei presidi di sicurezza; nell'incremento economico conseguente all'aumento della produttività non ostacolata dal rispetto della normativa prevenzionale<sup>6</sup>; nel risparmio di costi di consulenza sugli interventi strumentali, sulle attività di formazione e informazione del personale<sup>7</sup>; infine, nella velocizzazione degli interventi di manutenzione e di risparmio sul materiale.

### 3.1 La “sistematicità” delle violazioni delle norme antinfortunistiche

La Suprema Corte, espressi questi concetti che di fatto non rappresentano delle novità bensì contribuiscono a far decantare gli orientamenti sinora consolidati, si focalizza sul «*criterio moderatore*» della “**sistematicità**” delle violazioni della normativa antinfortunistica, espressiva di una «*politica*

---

*giuridica. in particolare, la responsabilità da reato ambientale dell'ente ex articolo 25-undecies d.lgs. 231/2001, tra criticità attuali ed incertezze future, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1-2/2015, 30 ss.*

<sup>4</sup> Contrapposta alla tesi «*monistica-riduttiva*», che rinviene nel vantaggio un elemento pleonastico privo di un'autonoma valenza ascrittiva della responsabilità, AMARELLI G., *Op. cit.*, 4 ss.; CASELLATO M., *Op. cit.*, 8 ss.; PULITANÒ D., *La responsabilità “da reato” degli enti: i criteri di imputazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002, 425 ss.

<sup>5</sup> Tale concezione è condivisa dalla stessa Relazione ministeriale di accompagnamento al Decreto Legislativo n. 231/2001, secondo cui «*il richiamo all'interesse dell'ente caratterizza in senso marcatamente soggettivo la condotta delittuosa della persona fisica e che «si accontenta» di una verifica ex*

*d'impresa disattenta alla materia della sicurezza sul lavoro che abbia consentito una riduzione dei costi e un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto*»<sup>8</sup>. Si è parlato, in proposito, di un *escamotage* giurisprudenziale per far fronte alla preoccupazione che la responsabilità dell'ente potesse sorgere automaticamente dal mero accertamento del reato presupposto e del rapporto di immedesimazione organica, soluzione questa che la Corte non ha inteso condividere.

Innanzitutto, tale connotato della condotta **non costituisce un elemento costitutivo dell'illecito** dell'ente<sup>9</sup>; in secondo luogo, precedenti arresti richiamati in sentenza hanno meglio specificato che sussiste il criterio ascrittivo di responsabilità dell'**interesse** quando «*la mancata adozione delle cautele antinfortunistiche risulti essere l'esito, non di una semplice sottovalutazione del rischio o di una cattiva considerazione delle misure di prevenzione necessari, ma di una scelta finalisticamente orientata a risparmiare sui costi d'impresa* (Cass. Pen., Sez. IV n. 31210, 19/5/2016, *Merlino*)». Pertanto, «**è eccentrico rispetto alla legge ritenere irrilevanti tutte quelle condotte, pur sorrette dalla intenzionalità, ma, in quanto episodiche e occasionali, non espressive di una politica aziendale di sistematica violazione delle regole cautelari**».

Ma vi è più, la Corte contesta anche l'ontologica indeterminatezza del carattere della sistematicità (non è chiaro, in effetti, quando la ripetizione di più condotte possa dirsi

*ante; viceversa, il vantaggio, che può essere tratto dall'ente anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse, richiede sempre una verifica ex post*».

<sup>6</sup> Cass. Pen., Sez. IV n. 31210/2016, *Merlino e altro*; Cass. Pen., Sez. IV n. 43656 del 2019, *Compagnia Progetti e Costruzioni*.

<sup>7</sup> cfr. Cass. Pen., Sez. IV n. 18073/2015, *Bartoloni ed altri*.

<sup>8</sup> Così, Cass. Pen., Sez. III n. 3157/2019; conf. Cass. Pen., Sez. IV n. 49775/2019; Cass. Pen., Sez. IV n. 38363/2018; Cass. Pen. Sez. IV n.31210/2016; Cass. Pen.

<sup>9</sup> L'articolo 25-septies del Decreto, di fatto, non richiede la natura sistematica delle violazioni della normativa antinfortunistica per la configurabilità della responsabilità dell'ente.

«espressiva di un modo di essere dell'organizzazione e quindi di una sistematicità nell'atteggiamento antidoveroso» né quali contegni rilevino a tal fine), concedendo invece alla sistematicità una residuale rilevanza sul piano **strettamente probatorio** «quale possibile indizio della esistenza dell'elemento finalistico della condotta dell'agente», per poi neutralizzarla del tutto nel caso in cui «altre evidenze fattuali dimostrino tale collegamento finalistico».

Quindi, questi sono i motivi per cui gli Ermellini hanno concluso per il rigetto del ricorso, attesa l'efficace dimostrazione, in entrambi i giudizi di merito, che la condotta del dipendente della società ricorrente **fosse ispirata dal fine di ridurre i tempi** di realizzazione dell'erigendo capannone industriale violando consapevolmente le «più elementari norme di cautela approntate dall'ordinamento».

#### 4. Riflessioni finali

La pronuncia in commento ha il pregio di aver posto un argine alla recente giurisprudenza che, forse troppo semplicisticamente, tende a non rinvenire **un interesse o un vantaggio** dell'ente in caso di singole ed estemporanee violazioni delle norme antinfortunistiche.

Gli assunti dedotti in sentenza possono dunque così riassumersi: **(i)** anche una singola violazione delle norme antinfortunistiche può essere idonea a far sorgere la responsabilità dell'ente, se ed in quanto **posta in essere nel suo interesse;** **(ii)** la prova del nesso teleologico che deve caratterizzare il contegno dell'agente non deve necessariamente derivare dalla citata sistematicità ma **può rinvenirsi da ogni altra evidenza fattuale idonea a tal fine;** **(iii)** il connotato della sistematicità conserva la propria rilevanza solo su un piano squisitamente probatorio e **non quale elemento costitutivo dell'illecito.**

Tuttavia alcune precisazioni ci sembrano doverose: nonostante la sentenza richiami

la giurisprudenza espressione della “tesi dualistica” dei criteri di imputazione oggettiva – secondo la quale l'interesse o vantaggio, come anticipato *supra*, sono elementi alternativi ben distinti e non costituenti un'endiadi – **la Corte ha assegnato al criterio dell'interesse**, inteso in senso marcatamente soggettivo e quale atteggiamento finalistico della condotta dell'agente, **un'assoluta prevalenza.**

In tal modo la Cassazione, di fatto, si è soffermata esclusivamente sul **rapporto tra la sistematicità delle violazioni e l'interesse dell'ente**, quando, a dire il vero, nella quasi totalità degli arresti giurisprudenziali **la prima è considerata estrinsecazione del solo requisito del vantaggio**<sup>10</sup>.

Orbene, nel caso *de quo* era del tutto verosimile che violazione estemporanea delle norme cautelari era stata dettata dall'interesse dell'ente e soltanto su tale aspetto la Corte si è soffermata; da ciò ne è derivata un'analisi parziale del rilievo del criterio della “sistematicità”, relegato eventualmente ad un piano strettamente probatorio del criterio dell'interesse.

Se, dunque, tale è la rilevanza attribuita alla sistematicità in riferimento all'interesse, altrettanto può dirsi riguardo al **vantaggio**? *Rectius*: è sufficiente una singola violazione delle norme antinfortunistiche per determinare la sussistenza del **vantaggio**?

Il quesito si apprezza specialmente se si pensi al caso – definito quale «*fenomeno tipico nell'ambito della responsabilità d'impresa*»<sup>11</sup> – in cui l'autore del reato presupposto non sia stato individuato e rispetto al quale l'articolo 8 del Decreto fa salva la responsabilità dell'ente, conseguendone che, non potendo indagare sull'atteggiamento finalistico dell'agente, la valutazione circa la sussistenza del criterio di imputazione oggettiva non che può riversarsi sul solo elemento del **vantaggio**.

**È allora plausibile che in tal modo si rischi di ritenere l'ente responsabile sulla base di un qualsiasi esito vantaggioso**

<sup>10</sup> Cass. Pen., Sez. IV n. 2544/2015; Cass. Pen., Sez. IV n. 31210/2016; Cass. Pen., Sez. IV n. 38363/2018; Cass. Pen., Sez. IV n. 49775/2019; Cass. Pen., Sez. III n. 3157/2019.

<sup>11</sup> Relazione ministeriale di accompagnamento al D.lgs. n. 231/2001.

**del reato, anche fortuito, non attribuibile alla “*suitas*” della persona giuridica<sup>12</sup>.** Tuttavia, affinché sorga la responsabilità dell'ente è necessario che la commissione del reato sia dipesa da un *deficit* organizzativo (la “*colpa di organizzazione*”, che si esplicita diversamente a seconda che il reato sia stato commesso da un soggetto “*apicale*” o “*sottoposto*” ex articoli 6-7 del Decreto) e occorre, dunque, che il reato stato propiziato, agevolato o determinato dalla negligenza dell'ente.

**Verosimilmente, l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità criticato dalla sentenza tendeva a rinvenire nella sistematicità delle violazioni delle norme cautelari proprio il sintomo per eccellenza della *colpa d'organizzazione*, e, in ottica garantista, a non ritenere sufficiente una singola trasgressione estemporanea ed occasionale per il sorgere della responsabilità dell'ente.**

Sulla scorta di queste premesse, il principio sancito dalla Corte e le sue conseguenze possono essere così precisate: nel caso in cui non sia rinvenuto nel contegno dell'agente un collegamento finalistico con un interesse dell'ente o nei casi di cui all'articolo 8, comma 1, lett. a) del Decreto, il connotato della sistematicità rileva senza dubbio quale elemento probatorio del *deficit* organizzativo dell'ente, che ha tollerato o permesso l'instaurarsi di una politica di impresa incurante della sicurezza sul lavoro. Tuttavia, **anche una singola violazione potrebbe essere idonea a determinare la responsabilità dell'ente se ed in quanto si dimostri che l'inosservanza delle norme prevenzionali sia stata catalizzata o resa possibile dall'inosservanza del dovere di auto-organizzazione dell'ente.** Nondimeno, incombe sul giudicante l'onere di evitare che l'ente venga ritenuto responsabile automaticamente ogniqualvolta vi sia una singola trasgressione, accertando la sussistenza di una *colpa d'organizzazione* ai sensi degli articoli 6-7 del Decreto.

In conclusione, gli assunti espressi dalla Corte riguardo al rapporto tra la

sistematicità e l'interesse possono trasparsi al criterio del vantaggio, a condizione che si accerti la *colpa d'organizzazione* dell'ente così da escludere *in toto* la rilevanza di qualunque conseguenza del reato favorevole alla persona giuridica.



© Massimo Golfieri – Berlin, Brandenburger Tor 1989

<sup>12</sup> SELVAGGI N., *L'interesse dell'ente collettivo quale criterio di ascrizione della responsabilità da reato*,

Napoli, 2006, 167; CASELLATO M., *Op. cit.*, 1.

## Bibliografia

1. Amarelli G., *I criteri oggettivi di ascrizione del reato all'ente collettivo ed i reati in materia di sicurezza sul lavoro. Dalla teorica incompatibilità alla forzata convivenza*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), consultabile al seguente link: <https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1366281036AMARELLI%202013a.pdf>
2. Casellato M., *Sul criterio oggettivo dell'interesse o vantaggio ai fini dell'imputazione dell'illecito colposo alla persona giuridica. In particolare, la responsabilità da reato ambientale dell'ente ex articolo 25-undecies d.lgs. 231/2001, tra criticità attuali ed incertezze future*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1-2/2015, pp. 1-53.
3. De Simone G., *La responsabilità da reato degli enti: natura giuridica e criteri (oggettivi) d'imputazione*, in [www.dirittopenalecontemporaneo.it](http://www.dirittopenalecontemporaneo.it), consultabile al seguente link: <https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1351253564De%20Simone%20definitivo.pdf>
4. Di Geronimo P., *Il criterio di imputazione oggettiva del reato colposo all'ente: prime applicazioni giurisprudenziali e valorizzazione della teoria organica*, in *Resp. amm. soc. ent.*, 2010, 3.
5. Di Giovine O., *Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo* in Lattanzi G. (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti*, Milano, 2005.
6. Lottini R. *I criteri di imputazione oggettiva: i soggetti che impegnano la responsabilità dell'ente e il criterio dell'interesse o del vantaggio*, in Cadoppi A., Canestrari S., Manna A., Papa M. (a cura di) *Diritto penale dell'economia*, Milano, 2019.
7. Masullo M.N., *Colpa penale e precauzione nel segno della complessità. Teoria e prassi nella responsabilità dell'individuo e dell'ente*, Napoli, 2012.
8. Pulitanò D., *La responsabilità "da reato" degli enti: i criteri di imputazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002, II.
9. Santoriello C., *Violazioni delle norme antinfortunistiche e reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società*, in *Resp. amm. soc. ed enti*, 2008, I.
10. Selvaggi N., *Reato colposo e interesse dell'ente. Le Sezioni Unite tra "vecchie" e "nuove"* in *Le Società* 3/2015, 357 ss.



© Massimo Golfieri – Berlin, Brandenburger Tor 1989